



ORDINANZA N. 15 DEL 21/02/2024

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

PORTO DI VASTO

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DEMANIALE DELLE DIMENSIONI DI ML. 30 X 50
PER DEPOSITO/STOCCAGGIO DI MANUFATTI IN CLS- - C.D. TETRAPODI – FINO AL
19/04/2024**

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** la richiesta avanzata dalla società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., con sede in Chioggia (VE), via Val Da rio – Banchina F – c.f./p.iva 03422680276 – acquisita al prot. n. 630 del 16/01/2024 per l'occupazione di un'area demaniale di mq. 1.500,00 (ml. 30,00x50,00), situata in banchina di



Levante del porto di Vasto, per il deposito/stoccaggio temporaneo dal 22/01/2024 al 18/02/2024 dei manufatti in cls – c.d. tetrapodi – destinati ad essere messi in opera a Pescara nell’ambito dei lavori di deviazione del porto canale, con restituzione al termine dell’area libera e sgombera;

VISTA la nota prot. n. 973 del 23/01/2024 con cui questo Ente ha richiesto di produrre gli adempimenti integrativi previsti dagli artt. 8, 9 e 18-ter del vigente regolamento di amministrazione del demanio, giusta Ordinanza n. 74/2020 di questa Autorità;

VISTA l’integrazione acquisita al prot. n. 1044 del 23/01/2024 con cui la Società ha chiesto di rettificare la durata dell’occupazione sino al 19/04/2024;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1331 del 29/01/2024 con cui sono stati prodotti gli adempimenti richiesti, tra cui il versamento del deposito cauzionale dell’importo di € 5.000,00;

VISTA la nota prot. 2126 del 09/02/2024 con cui questa Autorità ha convocato una riunione di coordinamento con le Amministrazioni coinvolte (Capitaneria di porto di Pescara, Ufficio Circondariale di Vasto, Commissario Zes Abruzzo, Provveditorato OO.PP Comune di Pescara A.R.A.P. Abruzzo) relativamente ai lavori negli ambiti di competenza – porti di Pescara, Ortona e Vasto;

VISTI gli esiti del tavolo tecnico di cui sopra, alla luce della proposta trasmessa da ARAP Abruzzo assunta al prot. 1686 del 02/02/2024, per l’individuazione delle aree di prefabbricazione dei tetrapodi e delle aree di stoccaggio di materiale lapideo funzionali alla ripresa dei lavori di attuazione del PRP di Pescara;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 2526 del 16/02/2024 con cui l’ARAP Abruzzo ha confermato che i suddetti tetrapodi saranno utilizzati per i Lavori di “Deviazione del porto canale di Pescara: 1° stralcio – Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento”. CUP: D24B16000260001 - CIG: 8404599E7D”;

VISTA la nota assunta al prot. 2532 del 16/02/2024 con cui il Commissario Zes ha richiesto la trasmissione della planimetria riguardante l’occupazione di cui alla presente Ordinanza al fine di poter avanzare richiesta di consegna delle aree residue in quanto funzionali ai lavori di potenziamento e ampliamento della banchina di levante del porto di Vasto riscontrata con nota prot. 2569 del 19/02/2024;

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Fino alla data del 19/04/2024, l’area demaniale marittima di mq. 1.500,00 (ml. 30,00x50,00), situata in banchina di Levante del porto di Vasto, come meglio individuata negli elaborati grafici

allegati alla presente, verrà utilizzata in via temporanea per il deposito/stoccaggio temporaneo dei manufatti in cls – c.d. tetrapodi – destinati ad essere messi in opera a Pescara nell'ambito dei lavori di deviazione del porto canale, con restituzione al termine dell'area libera e sgombera da parte della società Nuova CO.ED.MAR. s.r.l., con sede in Chioggia (VE), via Val Da rio – Banchina F – c.f./p.iva 03422680276

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- L'area dovrà essere delimitata e segnalata secondo le disposizioni normative vigenti, di cui in particolare si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione, ciò affinché sia evitata ogni pregiudizievole interferenza con le attività portuali locali;
- Sarà cura del soggetto interessato provvedere all'acquisizione di ogni altro assenso che, per legge, sia dovuto da parte di altri soggetti istituzionali diversi da questo Ente, aventi comunque competenze specifiche;
- Il transito dei mezzi operativi per l'accesso all'area portuale di cui trattasi dovrà avvenire sempre a passo d'uomo, con assistenza da terra di personale idoneamente formato ed informato assumente la funzione di moviere;
- Rispetto delle procedure di accesso contenenti nel "Regolamento Accessi" approvato e reso esecutivo con Ordinanza Nr.30 del 26/08/2021 della Capitaneria di Porto di Vasto;
- Il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- Durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizione delle attrezzature funzionali allo svolgimento del servizio delle attività portuali di antincendio, antinquinamento e assistenza nel Porto di Vasto, il richiedente dovrà adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare, l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose;
- Dovranno essere evitate interferenze con le limitrofe attività portuali, oltre che con altri lavori programmati da parte di altre Amministrazioni e nel caso avviare ogni utile attività di coordinamento per mitigare eventuali disagi;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di

sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;

- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- Dovranno essere evitati danni al manto stradale e ai beni demaniali, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO.

La Ditta incaricata comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 21/02/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)